



Roma, 19/01/2012

Ufficio: DIR  
Prot.: 201200000582/AG  
Oggetto: LEGGE 183/2011 – (Legge di stabilità 2012) – **Norme di materia di certificati e dichiarazioni sostitutive**  
Circolare n. 7878

SS  
LGS 7  
IFO SI

AI PRESIDENTI DEGLI ORDINI  
DEI FARMACISTI

e p.c. AI COMPONENTI IL COMITATO  
CENTRALE DELLA F.O.F.I.

LORO SEDI

**Nuove norme in materia di certificati e dichiarazioni sostitutive**

**Riferimenti:** Legge 12 novembre 2011, n. 183 “*Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (Legge di stabilità 2012)*”, pubblicata nel S.O. n. 234/L alla Gazzetta Ufficiale n. 265 del 14 novembre 2011.

DPR 28 dicembre 2000, n. 445 “*Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di documentazione amministrativa*”.

Direttiva n. 14/2011 del Ministro della Pubblica Amministrazione e della semplificazione “*Adempimenti urgenti per l’applicazione delle nuove disposizioni in materia di certificati e dichiarazioni sostitutive di cui all’articolo 15, della legge 12 novembre 2011, n. 183*”.

Con legge 183/2011 (Legge di stabilità 2012 – cfr circolare federale n. 7842 del 21.11.2011) sono state apportate alcune modificazioni al Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di documentazione amministrativa (DPR 445/2000), al fine di semplificare i rapporti tra pubblica amministrazione e privati.

**Federazione Ordini Farmacisti Italiani**

00185 ROMA – VIA PALESTRO, 75 – TELEFONO (06) 4450361 – TELEFAX (06) 4941093  
c/c POSTALE 28271005 – CODICE FISCALE n° 00640930582  
e-mail: [posta@pec.fofi.it](mailto:posta@pec.fofi.it) – [posta@fofi.it](mailto:posta@fofi.it) - sito: [www.fofi.it](http://www.fofi.it)

Al riguardo il Ministro per la pubblica amministrazione e la semplificazione, con Direttiva n. 14/2011 (cfr all. 1), ha fornito alcuni chiarimenti, illustrando le principali novità alle quali le amministrazioni pubbliche devono attenersi.

Per quanto di interesse, le nuove disposizioni risultano in sintesi le seguenti.

- Le certificazioni rilasciate dalla pubblica amministrazione in ordine a stati, qualità personali e fatti sono valide e utilizzabili solo nei rapporti tra privati. Nei rapporti con gli organi della pubblica amministrazione e i gestori di pubblici servizi i certificati e gli atti di notorietà sono sempre sostituiti dalle dichiarazioni sostitutive di certificazioni o dalle dichiarazioni sostitutive dell'atto di notorietà.
- **La richiesta e l'accettazione di certificati o di atti di notorietà costituisce violazione dei doveri d'ufficio** con le conseguenti sanzioni disciplinari previste dai contratti collettivi.
- **Le amministrazioni pubbliche sono tenute ad acquisire d'ufficio le informazioni** oggetto delle dichiarazioni sostitutive, nonché tutti i **dati e i documenti che siano in possesso delle pubbliche amministrazioni**, previa indicazione, da parte dell'interessato, degli elementi indispensabili per il reperimento delle informazioni o dei dati richiesti, **ovvero, ad accettare la dichiarazione sostitutiva prodotta dall'interessato.**  
Pertanto non potrà essere rifiutata la dichiarazione sostitutiva spontaneamente prodotta dall'interessato, sulla quale saranno poi effettuate le previste verifiche; qualora invece l'interessato non presenti la dichiarazione e fornisca tutti gli elementi indispensabili per il reperimento delle informazioni, la pubblica amministrazione dovrà procedere all'acquisizione d'ufficio.
- **Sulle certificazioni da produrre ai soggetti privati deve essere apposta, a pena di nullità, la dicitura “il presente certificato non può essere prodotto agli organi della pubblica amministrazione o ai privati gestori di pubblici servizi”.**  
**Il rilascio di certificati privi della suddetta dicitura costituisce violazione dei doveri d'ufficio** con le conseguenti sanzioni disciplinari previste dai contratti collettivi.
- **Le amministrazioni certificanti devono individuare un ufficio responsabile per tutte le attività volte a gestire, garantire e verificare la trasmissione dei dati o l'accesso diretto agli stessi da parte delle amministrazioni procedenti.**  
Per il tramite di tale ufficio, le amministrazioni certificanti **individuano e rendono note, attraverso la pubblicazione sul sito** istituzionale dell'amministrazione, **le misure organizzative adottate per l'efficiente, efficace e tempestiva acquisizione d'ufficio dei dati e per l'effettuazione dei controlli** medesimi, nonché le modalità per la loro esecuzione.  
L'individuazione del suddetto ufficio è finalizzata anche all'**esecuzione dei controlli** che, in base all'art. 71 del DPR 445/2000, le amministrazioni

procedenti devono effettuare, anche a campione, in tutti i casi in cui sorgono fondati dubbi sulla veridicità delle dichiarazioni sostitutive presentate dall'interessato.

- **La mancata risposta alle richieste di controllo entro trenta giorni costituisce violazione dei doveri d'ufficio** con le conseguenti sanzioni disciplinari previste dai contratti collettivi.

\* \* \*

Pertanto, a seguito dell'entrata in vigore delle nuove disposizioni, **gli Ordini sono tenuti a:**

- 1) **apporre sui certificati di iscrizione e sui certificati di servizio la dicitura** *“il presente certificato non può essere prodotto agli organi della pubblica amministrazione o ai privati gestori di pubblici servizi”*.

Si precisa che:

- a) per quanto riguarda specificamente i **certificati di servizio**, non possono più essere utilizzati o prodotti a fini concorsuali e dovranno sempre essere sostituiti dalle autocertificazioni rese dall'interessato;
- b) per quanto riguarda, inoltre, il **certificato c.d. di “nulla osta” al trasferimento**, trattandosi di certificato destinato ad essere prodotto esclusivamente ad un altro Ordine, di fatto non potrà più utilmente essere rilasciato e dovrà essere sostituito dalle autocertificazioni rese dall'interessato direttamente all'Ordine presso il quale intende trasferirsi;

- 2) **non accettare dall'interessato, o richiedere all'interessato stesso, certificati rilasciati da pubbliche amministrazioni; tali certificati sono sostituiti sempre dall'autocertificazione.**

Si precisa che:

- a) **ai fini della iscrizione, cancellazione o trasferimento dall'Ordine, gli interessati devono pertanto produrre esclusivamente autocertificazioni;**
- b) **resta ferma invece la possibilità per gli Ordini di acquisire d'ufficio tutte le informazioni, i dati e i documenti in possesso di altre pubbliche amministrazioni, ivi compresa, pertanto, la possibilità di acquisire d'ufficio i certificati penali e i certificati dei carichi pendenti, al fine di eventuali verifiche sulla situazione penale degli iscritti;**

- 3) **individuare un responsabile per tutte le attività volte a gestire, garantire e verificare la trasmissione dei dati o l'accesso diretto agli stessi da parte delle altre pubbliche amministrazioni e pubblicare sul proprio sito internet le misure organizzative adottate per l'acquisizione d'ufficio dei dati e per l'effettuazione dei controlli.**

Al riguardo si evidenzia che l'art. 58 del DLgs 82/2005 (Codice dell'Amministrazione Digitale) prevede che le amministrazioni titolari di banche dati accessibili per via telematica predispongono, sulla base

delle linee guida redatte da DigitPA, sentito il Garante per la protezione dei dati personali, apposite convenzioni aperte all'adesione di tutte le amministrazioni interessate volte a disciplinare le modalità di accesso ai dati da parte delle stesse amministrazioni procedenti, senza oneri a loro carico.

Per lo scambio dei dati per via telematica le amministrazioni dovranno pertanto operare attraverso le suddette convenzioni, sulla base delle linee guida adottate da DigitPA il 22 aprile 2011 e consultabili sul sito [www.digitpa.gov.it](http://www.digitpa.gov.it).

Nelle more della predisposizione e sottoscrizione di tali convenzioni, le amministrazioni titolari di banche dati accessibili per via telematica devono comunque rispondere alle richieste di informazioni.

Cordiali saluti.

**IL SEGRETARIO**  
(Dr Maurizio Pace)

**IL PRESIDENTE**  
(Dr Andrea Mandelli)

All. 1